

Auteri-Berretta ed altri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere a favore dei professori pareggiati di Università i quali, per l'esclusione della iscrizione di ufficio anche ai corsi liberi, risentono gravi danni economici dall'attuale stato di guerra. Nello stesso tempo, visto che ad altre categorie di professori sono stati accordati benefici di indole economica se non si creda opportuno ed equo che la quota di iscrizione venga elevata a lire 20 e che la iscrizione di ufficio venga estesa anche ai corsi liberi ».

RISPOSTA. — « Concludendo studi e pratiche già avviate dagli onorevoli suoi predecessori, il ministro non mancò di interessarsi vivamente alla condizione fatta ai privati docenti nella Università dallo stato di guerra e dalle disposizioni eccezionali adottate per gli studi universitari in dipendenza dello stato stesso.

« Al riguardo furono anche sottoposte diverse concrete proposte alla considerazione del ministro del tesoro, l'assenso del quale è indispensabile, trattandosi di disposizioni che recano onere all'Erario. Ma il ministro del tesoro, per motivi il cui apprezzamento è a lui riservato, non ha ritenuto di potere dare alle risposte predette il suo assenso.

« Non appare d'altronde, il caso di elevare a lire 20 la quota di iscrizione ai corsi privati perchè questa misura recherebbe, in rapporto al provento delle tasse universitarie, una eccessiva falcidia agli introiti del Tesoro. Non è nemmeno possibile di disporre che le iscrizioni di ufficio valgano anche per i corsi tenuti a titolo privato, perchè mancherebbe qualunque criterio per la iscrizione dei giovani all'uno od all'altro corso libero, nè si può pensare ad iscriverli a tutti i corsi.

« *Il sottosegretario di Stato*

« ROTH ».

Badaloni. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se non creda equo ed opportuno che il beneficio, portato dal n. 3 della circolare, n. 271, del 25 aprile 1918 del Ministero della guerra, sia applicabile, oltre che ai sottufficiali ed ai militari di truppa, anche agli ufficiali subalterni, non di carriera, figli unici di madre vedova, senza fratelli viventi, i quali vengono per titolo di studio nominati ufficiali; e questo provvedimento

(se non generale) sia almeno applicabile a quegli ufficiali che, per età, fanno parte di classi già trasferite nella milizia territoriale e sono coniugati con prole ».

RISPOSTA. — « Come ho già avuto occasione di rispondere a parecchi altri onorevoli deputati che mi hanno interrogato in proposito, quando si è stabilito che i sottufficiali richiamati ed i militari di truppa figli unici di madre vedova che abbia oltrepassato i sessanta anni potessero essere esonerati dai servizi di prima linea, si è studiata la questione della convenienza di estendere il provvedimento anche agli ufficiali che si trovassero nelle identiche condizioni.

« Ma — pur prescindendo dai criteri di indole generale che consigliano ordini diversi di provvedimenti quando trattasi di ufficiali e quando di truppa, e pur prescindendo dal fatto che l'esonero di cui sopra non è stabilito nell'interesse degli esonerati ma in quello delle loro famiglie e si è ritenuto che, in generale, fossero le famiglie dei militari di truppa quelle più interessate al provvedimento — le imprescindibili esigenze del servizio di guerra non consentono l'applicazione integrale del provvedimento anche agli ufficiali (sia pure limitatamente ai soli richiamati dal congedo) per l'estesa portata che esso avrebbe.

« Però, per casi specialissimi di ufficiali che si trovino in pietose condizioni di famiglia, l'allontanamento dai servizi di prima linea è già previsto da una circolare del Comando Supremo, la quale consente di provvedere caso per caso, e, ben nota ai Comandi tutti, viene da tempo applicata.

« È ovvio che bene spesso i casi prospettati dall'onorevole interrogante nell'ultima parte della sua interrogazione potranno ricondursi all'ipotesi prevista dalla circolare del Comando Supremo. Comunque, mi preme assicurarlo che è da ritenersi per certo che la maggior parte degli ufficiali che per età sono stati trasferiti nella milizia territoriale non prestano servizio di prima linea.

« Infatti è consentito che gli ufficiali di milizia territoriale delle classi più anziane possano essere addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati e che vi possano essere assegnati anche gli ufficiali di classi relativamente meno anziane che si trovino in determinate condizioni di servizio.

« *Il ministro*

« ZUPELLI ».